



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1989 N. 13

BANDO PUBBLICO

**PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PADRIA.**

Indice generale:

- ART.1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
- ART.2 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
- ART.3 – SUB GRADUATORIE
- ART.4 – RISERVE
- ART.5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART.6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- ART.7 – STANDARD E MODALITA' DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI
- ART.8 – CANONE D'USO
- ART.9 – TUTELA DELLA PRIVACY
- ART.10 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO
- ART.11 – NORME FINALI
- ART.12 - ALLEGATI

INDIZIONE DEL BANDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Viste:

- la L.R. n. 13/89 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di E.R.P., con le modifiche di cui alla L.R. 28.05.1990 n. 14 e alla L.R. 5 luglio 2000 n. 7;
- la Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili ad uso abitativo;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 4/166 del 15.02.2024 avente ad oggetto “Incremento dei limiti di reddito ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

Preso atto delle previsioni di cui all’art. 5 comma 1 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 il quale recita: “***I soggetti che occupano abusivamente alloggi di E.R.P. non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva***”;

In esecuzione della propria determinazione n. 211 del 11/12/2025

RENDE NOTO



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

Che è indetto, ai sensi degli artt. 4 e 6 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13 e ss.mm.ii., il Bando pubblico per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito E.R.P.) di proprietà di A.R.E.A. (Azienda Regionale Edilizia Abitativa) ubicati nel territorio del Comune di Padria.

Art. 1 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente bando tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana, o di uno Stato estero membro dell'Unione Europea, e nei limiti del 10 per cento degli alloggi disponibili, a cittadino di **Stato extracomunitario** purché residente da almeno 5 anni nel Comune di Padria e purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Padria, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale. Ai sensi della L.R. n.7 del 15 gennaio 1991, articolo 2, sono considerati sardi emigrati:
 - a. coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori dal territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
 - b. i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.
- c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non sia inferiore a:
 - a. 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone,
 - b. 60 mq per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone,
 - c. 75 mq per un nucleo familiare composto da 5 persone,
 - d. 95 mq per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art. 9 punto b. 2.2) della legge medesima

- d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato, ai sensi della citata legge 27 luglio 1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di assegnazione. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n. 392/1978, con l'applicazione dei parametri indicati nell'art. 2 lettera d) della L.R. n. 13/1989.



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

- e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
- f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e ss.mm. ii. e pari attualmente a euro **16.828,00** (Deliberazione Giunta Regionale n. 4/166 del 15/02/2024), fatte salve variazioni da parte della Giunta Regionale entro i termini di scadenza del presente bando.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'anno d'imposta 2024. Modalità di calcolo del reddito ai sensi della legge 457/78: Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e, qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, calcolato nella misura del 60%.

- g) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice.
- h) Non occupare abusivamente, e non aver occupato senza le autorizzazioni previste, un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la cui occupazione abusiva è stata accertata nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando., ai sensi dell'articolo 5 comma1 bis ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121); inoltre l'occupazione senza titolo di un qualsiasi immobile o di un alloggio di ERP in vigenza del presente bando e della successiva graduatoria comporterà l'esclusione dalla stessa.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) g) h) i) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito. Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE - ART. 2 PUNTO 2 DELLA LEGGE N. 13/1989

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo familiare:

- **il convivente more uxorio;**
- **gli ascendenti fino al terzo grado (genitori, nonni, bisnonni);**
- **i discendenti fino al terzo grado (figli, nipoti figli de figli, bisnipoti figli dei nipoti da parte dei figli);**



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

- i collaterali fino al terzo grado (fratelli e sorelle, figli di fratelli e sorelle, zii paterni e materni); purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, deve:

- risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data del Bando di Concorso;
- essere dichiarata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000).

In caso di genitori separati i cui figli siano affidati con pronuncia del Tribunale ad un solo genitore, si intendono facenti parte del nucleo familiare di quest'ultimo. Nel caso in cui i figli siano stati assegnati ad entrambi, si intendono parte della famiglia anagrafica nella quale sono stati inclusi. In presenza di figli di uno solo dei coniugi o dei conviventi a cui sono affidati con sentenza di separazione o di divorzio del Tribunale, essi si ritengono facenti parte del nucleo familiare. È fatta salva l'ipotesi in cui uno o più componenti, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intendano costituire un nucleo familiare autonomo (ossia intendano staccarsi dal nucleo familiare d'origine). Infatti, i soggetti di seguito indicati, possono partecipare al presente bando in maniera autonoma, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale;
- e) altri casi particolari ed eccezionali rimessi alla valutazione dell'ufficio comunale competente;

In questi casi, nella domanda dovranno essere indicati solo i dati anagrafici e i redditi dei partecipanti che intendono staccarsi dai rispettivi nuclei per costituirne uno autonomo.

Art. 2 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive (relative a concorrenti e nuclei familiari) ed oggettive (relative all'abitazione). I punteggi sono così attribuiti:

--



COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

CANONE SOCIALE

A) Condizioni soggettive (Massimo punti 8)

A.1	Reddito nucleo familiare (determinato con le modalità di cui al presente bando e di cui all'art. 21 della Legge 05/08/1978 n. 457 e ss.mm.ii.) e salvo variazioni di tali limiti che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando.	Punteggio	Documenti da presentare
A1.1	Reddito anno 2024 pro capite del nucleo familiare non superiore a € 1.830,00	2	Dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare o autocertificazione
A1.2	Reddito anno 2024 pro capite del nucleo familiare non superiore a € 3.050,00	1	
A.2	Nucleo familiare composto da cinque unità ed oltre	1	autocertificazione
A.3	Richiedenti che abbiano superato il 60º anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico. <u>Questo punteggio non è cumulabile con quello del punto A.7)</u>	1	autocertificazione
A.4	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque,	1	Autocertificazione oppure (per nuclei in fase di costituzione All. 4)



COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

	dimostrò di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. <u>Questo punteggio non è cumulabile con quello del punto A.7)</u>		
A.5	Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3 (invalidi). <u>Questo punteggio non è cumulabile con quello del punto A.6)</u>	2	Verbale rilasciato da competente Ufficio ASL/INPS
A.6	Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappata la persona affetta da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una permanente diminuzione della capacità lavorativa superiore a 2/3). <u>Questo punteggio non è cumulabile con quello di cui al precedente punto A.5)</u>	3	Verbale rilasciato da competente Ufficio ASL/INPS
A.7	Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando. <u>Questo punteggio non è cumulabile con quelli di cui ai precedenti punti A.3) e A.4).</u>	2	Emigrato: certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza; Profugo: certificato rilasciato dalla Prefettura



COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

CANONE SOCIALE

B) Condizioni oggettive (Massimo punti 10)

N.B. I punteggi relativi alle condizioni oggettive non sono cumulabili

		Punteggio	Documenti da presentare
B.1	Situazione di grave disagio abitativo accertato da parte dell'autorità competenze ed esistente <u>da almeno due anni</u> dalla data del bando, dovuto a:		Copia dell'ordinanza di sgombero, ovvero copia del provvedimento della autorità giudiziaria
B1.1	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico- strutturali ed igienicosanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave). <u>Questa condizione non è cumulabile con la condizione B1.3)</u>	4	Autocertificazione



COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

B1.2	<p>Cohabitation in the same accommodation with another or more family nuclei, each composed of at least two units (grave condition). It prescinds from the existence of the biennial condition when the precariousness of the accommodation from which point B1.1 derives from abandonment of the accommodation following a calamity or imminent danger recognized by the competent authority, or from an executive decree.</p> <p><u>Non sono cumulabili le condizioni dei punti B1.2 e B2.1)</u></p>	2	Certification of the competent Ufficio ASL from which the hygienic sanitary conditions of the accommodation, the presence or lack of permanent humidity, the specification whether this is due to capillarity, condensation or hygroscopicity and whether it is eliminable with normal maintenance interventions
B1.3	<p>Housing in an antigenic accommodation, considered as such, devoid of hygienic services or which presents permanent humidity due to capillarity, condensation or hygroscopicity, ineliminable with normal maintenance interventions.</p> <p><u>La presente condizione non è cumulabile con quella di cui al precedente punto B1.1).</u></p>	2	Certification of the competent Ufficio ASL from which the hygienic sanitary conditions of the accommodation, the presence or lack of permanent humidity, the specification whether this is due to capillarity, condensation or hygroscopicity and whether it is eliminable with normal maintenance interventions
B.2	Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:		Autocertification



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

B2.1	Abitazione in alloggio sovraffollato ¹ : - da due persone a vano utile: - da tre persone a vano utile: - da quattro persone a vano utile: <u>Non sono cumulabili le condizioni dei punti B1.2) e B2.1)</u>	2 3 4	Autocertificazione
B2.2	Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, lettera c) se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della domanda di partecipazione al presente concorso, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto, tra quelli inclusi nella graduatoria, per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.		
B3.1	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi). <u>Non è cumulabile la condizione B3.1 con le altre condizioni oggettive.</u>	4	

Art. 3 - SUB-GRADUATORIE

Gli alloggi rientranti in determinate tipologie sono assegnati prioritariamente agli appartenenti ad alcune categorie di richiedenti, inseriti d'ufficio in altrettante sub-graduatorie ricavate dalla graduatoria generale, agli interessati è attribuito lo stesso punteggio assegnato nella graduatoria generale secondo i criteri di cui all'art. 13 della L.R. 13/89 e s.m.i..

¹ Ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 1 dicembre 1949, n. 1142 - Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, si considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unità immobiliare, nonché la cucina. Sono vani accessori, invece, quelli necessari al servizio o a disimpegno dei vani principali o che ne integrano la funzione (bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, soffitte, cantine ecc.).



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti, da inserire d'ufficio in apposite sub graduatorie:

- a) Anziani: richiedenti che abbiano superato il 60º anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- b) Famiglie di nuova formazione / Giovani coppie: famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno purché i richiedenti vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- c) Invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 e fino a 2/3 (dal 33% al 66%) – invalidi, superiore a 2/3 (uguale o superiore al 67%) – **portatori di handicap**.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI:

Gli alloggi di superficie utile non superiore a mq 45 vengono assegnati prioritariamente alle prime due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati. Gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, vengono assegnati prioritariamente ai nuclei familiari con presenza di invalidi e portatori di handicap (lett. C).

Art. 4 – RISERVE

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6 Aprile 1989, n.13, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte sugli appositi moduli distribuiti, unitamente al presente bando presso l'ufficio Protocollo del Comune di Padria ovvero scaricati dal sito internet del Comune all'indirizzo <https://comune.padria.ss.it/it/>

Le domande, dovranno essere presentate munite obbligatoriamente di marca da bollo da **€ 16,00** e inserite, pena l'esclusione, in busta chiusa, possono essere presentate:

1. A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì – dalle ore **10.00 alle ore 12.00**
2. Mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.padria.ss.it .

Nella busta dovrà essere indicata necessariamente, oltre al mittente, la dicitura "Domanda di partecipazione bando pubblico per assegnazione alloggi ERP". Nel caso di presentazione via PEC, l'oggetto dovrà



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

necessariamente riportare la dicitura "**Domanda di partecipazione bando pubblico per assegnazione alloggi ERP**".

La domanda potrà essere sottoscritta di fronte al funzionario addetto al ricevimento della stessa e poi inserita e chiusa in una busta, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, sia in caso di presentazione a mano della domanda già in busta chiusa sia in caso di spedizione della stessa a mezzo PEC l'istanza sarà valida se sottoscritta nei modi previsti, per le istanze non sottoscritte in presenza del funzionario addetto, dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 o dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e precisamente:

- Sottoscrizione dell'originale del modulo di domanda cartacea da parte del richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di tutti coloro che sottoscrivono la domanda;

O

- Sottoscrizione mediante firma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata o comunque con modalità conformi all'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale, in caso di spedizione via PEC; Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF in formato non modificabile.

Nel caso di trasmissione della domanda via PEC:

- può essere utilizzata la "marca da bollo virtuale" secondo quanto previsto dal Provvedimento del 19 settembre 2014 del Direttore dell'Agenzia delle entrate "Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596 della legge n° 147 del 27 dicembre 2013, relativa alle modalità di adempimento agli obblighi di bollo per le istanze da inviare a mezzo PEC;

- può essere applicata la marca da bollo sull'istanza cartacea, la quale dovrà essere scansionata e sottoscritta nel caso di sottoscrizione elettronica, oppure sottoscritta e scansionata nel caso di sottoscrizione olografa, con successiva trasmissione via PEC unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà², sottoscritta con le modalità di cui sopra, nella quale si attesta, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo, indicando i dati relativi al numero identificativo della marca da bollo, alla data e all'ora di rilascio del contrassegno. Si precisa che la domanda, gli allegati e tutti i documenti si dovranno inviare con UN UNICO FILE PDF. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Le domande di partecipazione devono essere presentate o inviate, A PENA DI ESCLUSIONE, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sul B.U.R.A.S (SEZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL BOLLETTINO - PARTE III).

N.B. ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. n.13/89, per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei, nello specifico: Nel caso in cui il giorno ultimo di

² Il modulo della dichiarazione sostitutiva attestante il pagamento dell'imposta di bollo sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Padria, nella pagina del bando in oggetto.



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

presentazione della domanda dovesse cadere in un giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo utile. Saranno escluse le domande presentate oltre i termini assegnati con il presente bando.

Si precisa che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. Della data di pubblicazione sul BURAS verrà data notizia sul sito Web istituzionale del Comune.

ART.6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo (a pena di nullità della domanda) ed ulteriore documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione che non possono essere autocertificati. Per le categorie speciali, oltre ai documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza a tale categoria dichiarando in autocertificazione, nel corpo della domanda.

I. GIOVANI COPPIE FORMATASI NON OLTRE DUE ANNI PRIMA DELLA DATA DELLA DOMANDA:

- ❖ Dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia storico con l'indicazione della data del matrimonio e, nel caso di non residenti a Guspi, il comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio;

II. GIOVANI COPPIE CON PREVISIONE DI COSTITUZIONE ENTRO UN ANNO DALLA DATA DELLA DOMANDA – DATA MATRIMONIO:

- ❖ Autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei dichiaranti. In entrambi i casi idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata. Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il punteggio assegnato sarà revocato e si procederà al riesame della domanda al fine di verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità e/o la modifica del punteggio da assegnare. Copia dei documenti dovrà essere presentata, in caso di posizionamento in graduatoria definitiva, pena esclusione.

III. PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI:

- ❖ Autocertificazione attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità sanitaria. Copia dei documenti dovrà essere presentata, pena esclusione, in caso di posizionamento in graduatoria definitiva.

IV. CITTADINI EXTRA COMUNITARI:



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

- ❖ Autocertificazione permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6 D.Lgs. 286/98) e/o di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo. Copia dei documenti dovrà essere presentata, pena esclusione, in caso di posizionamento in graduatoria definitiva.

V. EMIGRATI E PROFUGHI:

- ❖ Per gli emigrati: Autocertificazione del certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza Per i profughi: Autocertificazione del certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo.

Copia dei documenti dovrà essere presentata, pena esclusione, in caso di posizionamento in graduatoria definitiva.

VI. CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO-SANITARIO:

- ❖ Originale o copia conforme del certificato della ASL recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico strutturali – Autocertificazione. Provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica – Autocertificazione.

Copia dei documenti dovrà essere presentata, pena esclusione, in caso di posizionamento in graduatoria definitiva.

VII. SFRATTO (CONDIZIONE NON AUTOCERTIFICABILE):

- ❖ Copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando;

VIII. RILASCIO DELL'ALLOGGIO (CONDIZIONE NON AUTOCERTIFICABILE):

- ❖ Copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio;

IX. SEPARAZIONE:

- ❖ Copia della sentenza omologata di separazione;

X. ALTRO:

- ❖ Ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre. L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà la non attribuzione del punteggio relativo. In caso di autocertificazione, la copia dei documenti dovrà essere presentata in caso di posizionamento in graduatoria definitiva, comporterà la non attribuzione del punteggio relativo e l'esclusione.



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

XI. ISTRUTTORIA, CONTROLLI, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, RICORSI:

Le graduatorie generali di assegnazione saranno formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive (relative ai richiedenti ed ai nuclei familiari) ed oggettive (relativi all'abitazione).

In sede istruttoria, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee/incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispettivi, oltre che ordinare esibizione documentali.

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad “**effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.**”.

Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

Il Comune procederà alla formazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero del nominativo degli esclusi, che sarà pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune con le modalità previste a tutela della trasparenza e della riservatezza dei richiedenti.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo della graduatoria provvisoria, i concorrenti potranno presentare ricorso in opposizione alla graduatoria medesima.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione del ricorso è di 60 giorni. Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, o di 60 giorni nel caso sopra richiamato, sarà dichiarato inammissibile. All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Nei successivi 15 giorni, l'Amministrazione esamina i ricorsi presentati e formula le graduatorie definitive. In caso di parità di punteggio, l'ordine definitivo di graduatoria sarà determinato dal maggior numero dei componenti del nucleo familiare. In caso di ulteriore parità si procederà a seguito di sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati mediante avviso pubblicato all'albo pretorio on line del Comune, almeno dieci giorni prima dello svolgimento degli stessi. La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione Dirigenziale, pubblicata per 30 giorni all'Albo pretorio on line del Comune di Guspini e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 - STANDARD E MODALITÀ DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI



COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, e sulla base della corrispondenza tra tipologia di alloggio e numero di componenti il nucleo familiare.

Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

La scelta degli alloggi è compiuta dagli assegnatari, o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti. I concorrenti individuati potranno rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione. In caso di mancata presentazione o di rinuncia non adeguatamente motivata, l'assegnatario decade dell'assegnazione e, pur rimanendo inserito nella graduatoria, potrà essere convocato in successivo momento allo scorrere della stessa.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni o, se si tratta di lavoratore emigrato all'esterno, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza. L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

Art. 8 - CANONE D'USO

Il canone di locazione dell'alloggio E.R.P. è disciplinato dalla L.R. Sardegna n° 13/1989, dalla L.R. Sardegna n° 7/2000 e ss. mm. ii.

Art. 10 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E RESPONSABILE UNICO

Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio on-line Comune di Padria per 30 giorni consecutivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURAS.

- ❖ Copia della suddetta documentazione è altresì pubblicata: - sul sito web del Comune all'indirizzo: <https://comune.padria.ss.it/it/> nella sezione **NOTIZIA BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP**.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge nr. 241/90, si comunica che il responsabile unico del progetto è il funzionario responsabile del Settore tecnico manutentivo Arch. Francescantonio Pota al quale potranno essere richieste informazioni nei giorni e negli orari di apertura al pubblico

Art. 11 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa in materia, ed in particolare alle disposizioni contenute nella L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a: Ufficio Tecnico del Comune di Padria – Piazza del Comune, 1 – 07015 Padria – ufficiotecnico@pec.comune.padria.ss.it – protocollo@pec.comune.padria.ss.it

Art.12 – ALLEGATI

Al presente bando sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale i seguenti modelli da utilizzarsi per la presentazione della istanza:



COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria

Tel. 079 807018 / Fax 079 807323

Mail : ufficiotecnico@comune.padria.ss.it

COD.FISC.-P.IVA 00297880908

[PEC : protocollo@pec.comune.padria.ss.it](mailto:PEC:protocollo@pec.comune.padria.ss.it)

- ➔ MOD. A – Modulo domanda;
- ➔ MOD. B - Dichiarazione relativa alla situazione di famiglia e al reddito;
- ➔ MOD. C - Dichiarazione relativa alle situazioni di coabitazione;
- ➔ MOD. D - Dichiarazione di matrimonio o di voler contrarre matrimonio;
- ➔ MOD. E – Elenco dei documenti allegati;
- ➔ MOD. F – Scheda di valutazione.

Il Responsabile dell' Area Tecnica

Arch. Francescantonio Pota